



Unione Europea



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 - 2020
Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese
Azioni 3.6 e 3.8

MicroPrestito della Regione Puglia

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017, successivamente integrato.

Premessa

1. La gestione dello strumento di ingegneria finanziaria Fondo Microprestito della Regione Puglia 2014-2020 (di seguito Fondo) è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017 (di seguito Accordo di finanziamento) così come integrato con successivo accordo. Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del Fondo, svolge le attività necessarie alla gestione della misura, in particolare:
 - a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
 - b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura e partecipazione alle iniziative promozionali;
 - c. assistenza ai proponenti nella definizione e nell'attuazione del programma di spesa;
 - d. analisi di fattibilità delle proposte progettuali sulla base della validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche in riferimento alla capacità di restituzione del finanziamento;
 - e. adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;
 - f. erogazione degli aiuti nella forma di finanziamento e di assistenza rimborsabile;
 - g. assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione delle spese;
 - h. controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura;
 - i. gestione dei rientri dei finanziamenti;
 - j. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
 - k. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie;
 - l. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
2. Il MicroPrestito della Regione Puglia non rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 111 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario).
3. La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione.
4. Le disposizioni di cui al presente Avviso sono conformi all'approvazione dell'Aiuto di Stato SA. 57021-Italia-Covid19 regime quadro del 21 maggio 2020 da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.
5. Secondo quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., gli aiuti di cui al presente Avviso sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
 - c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019;
 - d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
 - e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (17) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, prevede di sostenere l'accesso al credito, anche attraverso interventi di micro-finanza, come previsto dalle Azioni 3.6 e 3.8.
La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione ha già attuato nel 2007-2013 una strategia di sostegno per le microimprese, favorendo il sostegno finanziario in favore di chi non ha i requisiti e la capacità patrimoniale per accedere al mercato del credito.
La Giunta Regionale ha approvato il POR FESR FSE 2014 – 2020 individuando nell'ambito dell'Azione 3.6 "Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese" e nell'ambito dell'Azione 3.8 "Interventi di miglioramento dell'accesso al credito e di finanza innovativa".
Gli obiettivi del Fondo sono in linea con il piano d'azione "Imprenditoria 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" adottato il 9 gennaio 2013 dalla Commissione Europea con la comunicazione COM(2012) 795, con riferimento all'invito, rivolto agli Stati membri, a modificare la vigente legislazione finanziaria nazionale al fine di agevolare nuove forme alternative di finanziamento per le start-up e le PMI in generale, e di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali per istituire sistemi microfinanziari di sostegno alla microfinanza nell'ambito delle rispettive priorità d'investimento del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
2. Il presente Avviso, adottato per far fronte alle esigenze delle imprese derivanti dalle ripercussioni economiche causate dall'emergenza epidemiologia Covid-19, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sostituisce integralmente il precedente Avviso già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 27/07/2017.
3. Per le domande presentate a valere sul precedente Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.90 del 27/07/2017, richiamato al precedente comma 2, per le quali, alla data di pubblicazione del presente Avviso, non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione provvisoria dei finanziamenti ovvero di inammissibilità, l'istruttoria sarà completata nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblicato in data 27/07/2017.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazione le **microimprese compresi i lavoratori autonomi** iscritti al registro delle imprese che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:
 - a. ditta individuale;
 - b. società in nome collettivo;
 - c. società in accomandita semplice;
 - d. società cooperative;
 - e. società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale e semplificata).
3. Non possono presentare istanza di agevolazione imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondo, a valere sul presente Avviso.
4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese:
 - a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
 - b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo entro il 31 dicembre 2019, ovvero che siano state costituite dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020.
5. Alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al successivo art. 6, i proponenti dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
6. Possono presentare istanza le microimprese che, da situazione economica e patrimoniale (classificata secondo i criteri della IV Direttiva CEE) dell'esercizio 2019 rispettino tutti i seguenti requisiti:
 - a. abbiano subito difficoltà economiche in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa;
 - b. non abbiano generato ricavi/compensi/fatturato annuali superiori a € 400.000;
 - c. non presentino una perdita superiore al 20% dei ricavi/compensi/fatturato.
7. Potranno presentare richiesta di agevolazione anche i soggetti che abbiano già ottenuto un finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa a valere sui precedenti Avvisi e le imprese che abbiano ottenuto le agevolazioni delle misure Nuove Iniziative d'Impresa e Tecnonidi, a condizione che abbiano concluso il programma di investimenti e spese agevolato (avendo inviato tutta la rendicontazione di spesa completa e conforme a quanto previsto negli Avvisi) e che al 31/12/2019 non abbiano più di 3 rate del finanziamento insolute. Tali imprese devono in ogni caso essere in possesso dei restanti requisiti previsti nel presente articolo.
8. I soggetti proponenti, prima della concessione delle agevolazioni, devono disporre di un conto corrente (per clienti business) dedicato al progetto (anche non in forma esclusiva) su cui verranno accreditate le agevolazioni

per la realizzazione del programma di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.

9. Tutti i soggetti proponenti devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
 - c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - f. non trovarsi al 31/12/2019 in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - g. non essere in liquidazione volontaria;
 - h. non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali e non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
 - i. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
10. Il requisito di cui al precedente comma 9, punto h) è riferito anche al titolare, ai singoli amministratori e soci del soggetto beneficiario.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. In ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea, il Fondo non opera nei seguenti settori:
 - a. pesca e acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e. carboniere ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - f. trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
 - g. costruzione navale;
 - h. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - i. fibre sintetiche.
2. Sono inoltre escluse dall'accesso alle agevolazioni le imprese che operino nei seguenti settori:
 - a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
 - b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
 - c. attività di organizzazioni associative.
3. L'elenco dei codici attività ammissibili è riportato nell'Allegato 1 al presente Avviso.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse destinate al Fondo per l'erogazione di agevolazioni in favore di Microimprese, iscritte al Registro delle Imprese, ammontano a Euro 248.000.000,00 di cui:
 - a. € 198.400.000,00 per l'istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per finanziamenti;
 - b. € 49.600.000,00 per la concessione di aiuti nella forma dell'assistenza rimborsabile.
2. Tali dotazioni finanziarie potranno essere implementate da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 5 - Condizioni del finanziamento e ammissibilità delle spese

1. Le agevolazioni erogate ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del punto 22 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" adottato dalla Commissione Europea con Comunicazione del 19/03/2020. Alla scadenza di validità di tale regime di aiuto temporaneo, le agevolazioni potranno essere concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013.
2. Per gli aiuti concessi si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato.
3. Le agevolazioni concesse saranno erogate ai destinatari nella forma di finanziamenti e assistenza rimborsabile con le seguenti caratteristiche:
 - Importo minimo: 5.000 Euro
 - Importo massimo: 30.000 Euro
 - Durata: 60 mesi più preammortamento della durata di 12 mesi.
 - Tasso di interesse: fisso, pari allo 0,00%.
 - Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
 - Rimborso: in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutti i beneficiari, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata.
 - Modalità di rimborso: SEDA con addebito sul conto corrente.
 - Garanzie: al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie.
4. L'agevolazione concedibile non potrà essere superiore ad € 30.000 e sarà:
 - a. pari ad € 30.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato compresi tra € 120.000 ed € 400.000 nell'esercizio 2019;
 - b. pari al 25% dei ricavi/compensi/fatturato dell'esercizio 2019, per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi compresi tra € 40.000 ed € 120.000 nell'esercizio 2019;
 - c. pari ad € 10.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato compresi tra € 20.000 ed € 40.000 nell'esercizio 2019;
 - d. pari ad € 5.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato inferiori ad € 20.000 nell'esercizio 2019.
5. L'agevolazione sarà concessa per l'80% nella forma del finanziamento e per il 20% nella forma dell'assistenza rimborsabile. L'intero importo agevolato sarà restituito secondo un piano di ammortamento di 60 mesi e l'addebito delle prime 48 rate sarà finalizzato al rimborso del finanziamento. Ai beneficiari che saranno in regola con la restituzione delle rate del piano di ammortamento prima della scadenza della 49ª rata e che avranno adempiuto alla corretta dimostrazione di spesa (come previsto al successivo art. 9, comma 6) sarà riconosciuta una premialità di importo pari alla somma delle 12 rate dell'assistenza rimborsabile. Tale premialità, pari al 20% dell'importo erogato, sarà concessa mediante l'integrale abbuono delle 12 rate restanti.
6. L'agevolazione potrà essere utilizzata esclusivamente per sostenere spese di funzionamento.
7. Nel corso dell'esame istruttorio l'agevolazione ammissibile potrà essere rideterminata, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la capacità di restituzione del finanziamento.
8. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttorio.

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza di agevolazione

1. L'istanza di agevolazione è redatta e inviata per via telematica, in conformità con il modello di cui all'Allegato 2.
2. A partire **dalla data di pubblicazione del presente Avviso** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia **e fino al 31/12/2020**, salvo esaurimento delle risorse disponibili, possono essere trasmesse dai proponenti le istanze di agevolazione, ai sensi del presente Avviso.
3. Per la presentazione delle istanze, il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito. Al fine di agevolare l'accesso alle agevolazioni sono messi a disposizione di tutti i soggetti interessati punti informativi e telematici. L'elenco dei punti informativi è pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia www.sistema.puglia.it/microprestito. Al medesimo indirizzo è possibile ricevere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica oltre che informazioni e chiarimenti sulle caratteristiche della misura.
4. La predetta istanza telematica descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche delle spese.
5. L'istanza telematica dopo essere stata completata e convalidata, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, caricata sul portale e trasmessa mediante la medesima piattaforma.
6. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione (utilizzando la modulistica disponibile sulla piattaforma durante la presentazione della domanda; i medesimi documenti sono disponibili in modalità esclusivamente di consultazione sul portale <https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi>):

- a) copia dei documenti di identità dei Soci e degli Amministratori dell'impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta Individuale;
 - b) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
 - I. il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
 - II. la presenza di eventuali finanziamenti in corso,
 - III. che il soggetto proponente abbia subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa,
 - IV. di essere consapevole di dover sostenere, nei 12 mesi successivi all'erogazione, costi almeno pari all'entità complessiva delle agevolazioni;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi contributivi;
 - e) asseverazione redatta da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o documentazione fiscale, attestante i ricavi/compensi/fatturato dell'esercizio 2019 e l'utile o la perdita di tale esercizio;
 - f) documentazione bancaria (estratto conto del quarto trimestre 2019) recante anche gli estremi del conto corrente dedicato (anche non esclusivamente) al progetto su cui verrà accreditata l'agevolazione per la realizzazione del programma di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
7. Alle istanze di agevolazione viene attribuito dal sistema telematico un protocollo secondo l'ordine cronologico di invio telematico. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito sono pubblicati gli elenchi delle istanze telematiche presentate.

Art. 7 - Modalità di valutazione delle istanze di agevolazione

1. Le istanze di agevolazione vengono valutate da parte di Puglia Sviluppo secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte:
 - a) ad una valutazione diretta ad accertare la verifica della completezza e conformità formale dell'istanza presentata nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dagli Artt. 2, 3 del presente Avviso;
 - b) ad un esame di ammissibilità, mediante una verifica delle validità economica e finanziaria dell'iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto.
2. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili all'istruttoria dell'istanza.
4. L'importo dell'agevolazione ammissibile, nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 4, potrà essere rideterminato da Puglia Sviluppo in relazione agli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 1, lettera b.
5. Nel corso dell'istruttoria, se il soggetto proponente non ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi contributivi, Puglia Sviluppo procederà alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi della vigente normativa, e chiederà all'impresa se, in sede di erogazione, intenderà avvalersi dell'intervento sostitutivo di Puglia Sviluppo. Pertanto, per le imprese con posizione contributiva non regolare, l'erogazione delle agevolazioni avverrà solo a conclusione di tale iter. Puglia Sviluppo effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva.

Art. 8 - Concessione delle agevolazioni

1. Alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90.
2. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni, Puglia Sviluppo trasmetterà a mezzo Posta Elettronica Certificata:
 - a. Contratto di agevolazione;
 - b. Richiesta di erogazione;
 - c. Modulo SEDA (SEPA Electronic database alignment) di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento;
 - d. Guida per la corretta realizzazione e dimostrazione delle spese.
3. I documenti riportati alle lettere a. e b. del punto precedente dovranno essere firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'attività e restituiti entro 15 giorni a Puglia Sviluppo a mezzo posta elettronica certificata o altra modalità telematica che potrà essere comunicata. Il mancato invio dei documenti nei termini sopra indicati, sarà considerato rinuncia alle agevolazioni concesse, col conseguente avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

4. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito è pubblicato, periodicamente, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

Art. 9 - Modalità di erogazione delle agevolazioni e dimostrazione della spesa

1. Il finanziamento e l'assistenza rimborsabile sono concessi in unica soluzione anticipata.
2. I beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) al progetto su cui verrà accreditata l'agevolazione concessa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il rimborso delle rate del finanziamento mediante SEDA con addebito su detto conto corrente.
3. L'agevolazione sarà erogata a seguito di verifica della regolarità contributiva (qualora non sia in corso di validità la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria) e dell'accettazione dell'addebito permanentemente SEDA delle rate del finanziamento da parte dell'istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente del beneficiario. Qualora fosse accertata una situazione di irregolarità contributiva, Puglia Sviluppo potrà effettuare l'intervento sostitutivo, così come previsto dalla normativa vigente, mediante il pagamento dell'importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili e l'erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario.
4. I beneficiari sono obbligati a utilizzare le agevolazioni esclusivamente per spese di funzionamento, non sostenute (non pagate) in data antecedente alla data dell'istanza di agevolazione trasmessa per via telematica.
5. Il programma di spesa dovrà essere realizzato dal beneficiario entro il termine di dodici mesi dalla data di erogazione delle agevolazioni, presentando a Puglia Sviluppo nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione delle spese, come riportato al successivo punto 6.
6. Il beneficiario dovrà presentare a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, o mediante altra modalità telematica che potrà essere comunicata, entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 5 la seguente documentazione:
 - a. comunicazione di completamento del programma di spesa redatta secondo la modulistica;
 - b. asseverazione di professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ovvero documentazione contabile) che dimostri costi complessivi nei 12 mesi successivi all'erogazione delle agevolazioni (per spese di funzionamento) almeno pari alle agevolazioni ottenute;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per le medesime spese.
7. La modulistica per la dimostrazione delle spese sarà resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito.
8. Qualora il programma non venga ultimato in dodici mesi dalla data dell'erogazione, l'agevolazione potrà essere revocata, anche parzialmente. Puglia Sviluppo potrà autorizzare - previa richiesta motivata da parte del beneficiario - eventuali proroghe.
9. I controlli sulla corretta destinazione delle agevolazioni saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede del beneficiario. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione delle spese ammissibili.
10. Puglia Sviluppo potrà verificare i pagamenti effettuati dai beneficiari nei confronti dei fornitori delle spese oggetto di dimostrazione della spesa.
11. In caso di decurtazione delle spese presentate, Puglia Sviluppo chiederà al beneficiario di integrare la documentazione con ulteriori spese o di rimborsare al Fondo i relativi importi.
12. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

Art. 10 - Modifiche e variazioni

1. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEDA di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
2. Variazioni della sede dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo. La sede non può essere trasferita al di fuori della Regione Puglia.

3. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto nello schema di istanza con un nuovo codice di attività riconducibile ad uno dei settori non ammissibili ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso.

Art. 11 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario delle agevolazioni è tenuto a garantire:
 - a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEDA con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione al Fondo di tutte le spese decurtate o oggetto di revoca parziale;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
 - f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di dimostrazione delle spese;
 - g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
 - h. il rispetto della normativa in tema di ambiente, laddove applicabili;
 - i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
 - j. ogni altra prescrizione indicata nel contratto di agevolazione;
 - k. il consenso all'inserimento nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione del beneficiario e l'importo dell'agevolazione pubblica concessa.

Art. 12 - Revoche e rinunce

1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà revocato, anche parzialmente, nel caso in cui:
 - a. il beneficiario revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEDA, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza darne comunicazione a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa. Con la comunicazione il beneficiario dovrà trasmettere nuovo modulo SEDA di autorizzazione permanente di addebito dal nuovo conto corrente;
 - b. il beneficiario, terminato l'intervento ammesso alle agevolazioni, non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - d. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti;
 - e. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - f. sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non sanabili;
 - g. non sia trasmesso il contratto di agevolazione sottoscritto con firma digitale, come previsto al precedente art. 8.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al beneficiario, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non rimborsata.

Art. 13 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del finanziamento percepito, in caso di grave inadempimento del beneficiario finanziato ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di agevolazione e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di professionisti legali esterni.
2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali.
3. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l'atto transattivo.
4. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 12, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 14 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego
Via delle Dalie – Zona Industriale
70026 MODUGNO BA
Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli

Siti internet:

I seguenti siti dovranno essere raggiunti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per le finalità indicate:

- <https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi> per la consultazione del bando e della relativa modulistica;
- www.sistema.puglia.it per il solo invio telematico della domanda, con upload della relativa modulistica.

Si consiglia vivamente di consultare il bando e la modulistica come da indicazioni e di accedere alla compilazione della domanda (su www.sistema.puglia.it/microprestito) esclusivamente quando si è in possesso della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti, nonché di tutti i dati e della documentazione richiesti dall'Avviso e dalla relativa modulistica. Si ricorda che l'invio di domande incomplete genera ritardi nell'erogazione del finanziamento.